

ACCORDO QUADRO
TRA IL COMUNE DI CASTELLANZA E L'AGENZIA DEL TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI COMO LECCO E VARESE
PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO

Addì ____ del mese di _____ dell'anno 2018 presso gli uffici dell'Agenzia del Bacino di Como, Lecco e Varese sono presenti i sigg:

1. COLOMBO Daniele nato a Milano il 25.03.1965 in qualità di Direttore dell'Agenzia per il Trasporto

Pubblico Locale, di seguito indicata come Agenzia, con sede in Via Borgovico n. 148, COMO - C.F./P.I. 03638610133, in virtù dei poteri conferiti dall'art. 13 dello Statuto dell'Agenzia.

2. COLOMBO Alessandro nato a Tradate il 05.06.1963 in qualità di Responsabile del Settore Comunicazione / Informazione / Innovazione del Comune di Castellanza, di seguito indicato come Comune, con sede in Via Rimembranze n. 4, CASTELLANZA - P.I. 00252280128.

PREMESSO che

- con legge regionale n. 6 del 04.04.2012 la Regione Lombardia ha approvato una nuova disciplina del Trasporto Pubblico Locale, prevedendo la creazione di bacini territoriali omogenei per l'espletamento dei servizi di TPL;
- al fine di programmare e gestire i servizi all'interno dei bacini ottimali sono state istituite le Agenzie per il trasporto pubblico locale;
- le Agenzie svolgono i compiti a loro assegnati dalla L.R. 6/2012 e per conto degli enti ricadenti nel proprio bacino. Uno dei bacini definiti dalla Regione Lombardia comprende il territorio delle provincie di Como, Lecco e Varese;
- la L.R. 6/2012 prevede che le agenzie sono enti pubblici non economici, dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile, e che sono costituiti per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti locali in materia di trasporto pubblico locale nei bacini di competenza;
- la L.R. 6/2012 in parte qua è applicazione dell'art. 3 bis Decreto Legge – 13.08.2011, n. 138 convertito con modificazioni in L. 14 settembre 2011, n. 148 e definisce le funzioni trasferite all'Agenzia come da esercitarsi in forma obbligatoriamente associata ai sensi dell'art. 30 commi 3 e 4 D.lgs. 267/2000;

- la L.R. prevede che ciascuna Agenzia abbia un proprio statuto e propri regolamenti;
- costituiscono l'Agenzia oltre che Regione Lombardia i Comuni capoluogo e le Provincie di Como, Lecco e Varese;
- con decreto dell'Assessore regionale alle infrastrutture e mobilità n. 305 del 21.12.2015 è stata costituita l'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese; con deliberazione dell'Assemblea dei soci dell'Agenzia dell'8 gennaio 2016 è stato nominato il Presidente dell'Agenzia;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia del 15.09.2017 è stato nominato il Direttore pro tempore dell'Agenzia;
- Le Agenzie per il trasporto pubblico locale (costituite dalla l.r. Lombardia 6/2012), sono gli Enti deputati a organizzare e gestire i servizi di trasporto pubblico locale all'interno del proprio bacino di competenza.
- Le Agenzie non hanno entrate proprie, pertanto i servizi da esse organizzati e gestiti sono finanziati dai contributi regionali e dai contributi degli enti locali che, a seguito di specifico accordo, si sono impegnati a trasferire.
- Tra i compiti demandati alle Agenzie (art. 7, comma 13, lettera f, della l.r. Lombardia 6/2012) vi è quello di provvedere all'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale per l'intero bacino.
- In assenza di specifici accordi integrativi riguardo alle risorse economiche aggiuntive disponibili, l'Agenzia programma i servizi di trasporto pubblico locale unicamente tenendo conto le risorse regionali a essa assegnate.
- Lo strumento dell'agenzia con il quale programmare i servizi da svolgere nell'area di propria competenza è il "programma di bacino".
- La Regione Lombardia con D.G.R. n. 7644 del 28.12.2018 ha approvato i criteri di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard definendo le risorse da destinare alle agenzie per i prossimi sei anni.
- L'art. 60 della l.r. Lombardia 6/2012 prevede che i termini per l'approvazione del programma di bacino e per il successivo affidamento dei servizi decorrono dalla data di approvazione della predetta D.G.R.

CONSIDERATO altresì che

- I servizi programmati dal Comune non sono finanziati dalle risorse regionali.
- La l.r. Lombardia n. 6/2012 all'art. 6, comma 3, lettera f, attribuisce ai comuni non capoluogo di provincia e previo parere favorevole dell'agenzia per il trasporto pubblico locale competente per territorio, l'istituzione, l'affidamento, la stipulazione dei contratti e l'erogazione dei relativi corrispettivi, con oneri finanziari integralmente a proprio carico e nel rispetto del sistema tariffario integrato regionale, di eventuali servizi aggiuntivi ai servizi programmati dall'agenzia per il trasporto pubblico locale;
- La l.r. Lombardia n. 6/2012 all'art. 6, comma 7, consente ai comuni di affidare, previo accordo, l'esercizio delle funzioni di propria competenza di cui ai commi 3 e 6 alle agenzie per il trasporto pubblico locale.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto dell'accordo

1.1 L'oggetto del presente accordo è l'affidamento, ai sensi dell'art. 6, comma 7, della l.r. 6/2012, all'Agenzia dell'esercizio all'interno del Comune di servizi di trasporto pubblico locale dal 01.09.2018 al 30.06.2019.

Tale affidamento si sviluppa per mezzo di cessione all'Agenzia del "Contratto per il servizio di trasporto pubblico locale – periodo 01 settembre 2018 – 30 giugno 2019" stipulato tra Comune di Castellanza e AIRPULLMAN SPA.

1.2 Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 – Identificazione quantificazione dei servizi

2.1 I servizi di trasporto pubblico locale richiesti all'Agenzia e rientranti nel contratto sopra citato sono quantificati in complessivi 75.672 bus*km così ripartiti:

- Linea Azzurra – Lunghezza linea Km. 4,5 – n. corse giorno 8 – tot. Bus Km 9.000
- Linea Arancione – Lunghezza linea km. 10,00 – n. corse giorno 14 - tot. Bus Km 35.000
- Linea Verde – Lunghezza linea km. 8 – n. corse giorno 14 - tot. Bus Km 28.000
- Linea Gialla 1 – Lunghezza linea km. 12,00 – n. corse giorno 1 - tot. Bus Km 2.436
- Linea Gialla 2 – Lunghezza linea km. 6 – n. corse giorno 1 - tot. Bus Km 1.236

Art. 3 – Determinazione e trasferimento di risorse

3.1 I rapporti finanziari tra il Comune e l'Agenzia sono regolati in conformità a quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto dell'Agenzia. Nell'ambito della propria programmazione finanziaria il Comune dovrà prevedere annualmente le risorse economiche da corrispondere all'Agenzia per l'esecuzione dei servizi previsti all'art. 2.

L'importo da corrispondere da parte del Comune è determinato moltiplicando il costo di aggiudicazione del servizio per il numero di bus*km programmati.

3.2 In fase programmatoria, ai fine della predisposizione del programma di bacino, l'importo è determinato in complessivi € 201.030,00 (IVA inclusa) annui a totale carico del Comune.

Il Comune si impegna a corrispondere all'Agenzia i predetti importi annui, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 3.4 e 3.5, e dai successivi artt. 4 e 6.

3.3 Il Comune si impegna altresì a:

a) Trasferire all'Agenzia le ulteriori somme necessarie ad adeguare il canone d'appalto in applicazione delle norme contrattuali relative alla "Revisione contrattuale".

b) Rimodulare, sia in aumento che in diminuzione, l'importo da corrispondere a titolo di IVA in caso di variazione dell'aliquota.

c) Trasferire all'Agenzia, nel rispetto delle procedure di stanziamento a bilancio e delle relative tempistiche, eventuali ulteriori somme per servizi aggiuntivi.

3.4 L'importo indicato al comma 3.2 che precede, sarà trasferito all'Agenzia in 4 rate trimestrali nel seguente modo: prima rata entro il 15 novembre 2018, seconda rata entro il 15 febbraio 2019, terza rata entro il 15 maggio 2019, quarta rata entro il 15 giugno 2019.

3.5 Qualora i contratti di servizio con i soggetti affidatari dovessero subire variazioni in aumento per effetto di rimodulazione effettuata ai sensi dell'art. 4 che segue il Comune, prima dell'assunzione di ogni obbligazione di pagamento da parte dell'Agenzia nei confronti degli affidatari del servizio, provvederà alla relativa variazione di bilancio, nel rispetto delle procedure di stanziamento e delle relative tempistiche, trasferendo all'Agenzia le risorse economiche necessarie.

3.6 Qualora l'Agenzia, per garantire il corretto funzionamento del TPL e nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite in forza di legge, dovesse anticipare versamenti agli affidatari dei servizi, il Comune si impegna a riconoscere all'Agenzia gli interessi legali nella misura prevista ex lege.

Art. 4 – Rimodulazione dei servizi

4.1 Il Comune e l’Agenzia concordano che gli importi previsti all’art. 3 che precede, potranno essere oggetto di revisione, sia in aumento che in diminuzione, in ragione del minore o maggior numero di servizi richiesti dal Comune al fine dell’ottimizzazione del trasporto pubblico locale.

4.2 La modifica dei servizi – che dovrà avvenire entro i limiti in aumento o in diminuzione previsti all’art. 15 del “Contratto per il servizio di trasporto pubblico locale – periodo 01 settembre 2018 – 30 giugno 2019” stipulato tra Comune di Castellanza e AIRPULLMAN SPA, avverrà secondo le seguenti modalità:

a) Il Comune potrà fare richiesta ordinaria all’Agenzia di adeguamento dei servizi con un preavviso di almeno sei mesi. In via straordinaria, eventuali richieste pervenute oltre tale limite o aventi carattere di urgenza, saranno comunque valutate dall’Agenzia ed attuate nei termini e nelle condizioni previsti nei contratti di servizi di trasporto pubblico.

b) A seguito della richiesta ordinaria, l’Agenzia provvederà preliminarmente a verificarne la compatibilità con le previsioni dei contratti di servizio di trasporto pubblico.

c) Ove l’accertamento dia esito positivo, l’Agenzia procederà a razionalizzare, sia in aumento sia in diminuzione, i servizi erogati nell’area del Comune così da garantire l’equilibrio economico esistente tra il finanziamento erogato dal Comune e i chilometri a contratto, sottoponendo al Comune il nuovo Programma di Esercizio (PdE) corredato della valutazione economica della variante.

d) Il Comune, una volta approvato il nuovo piano anche negli aspetti economici provvederà, ove necessario, al trasferimento delle relative risorse all’Agenzia secondo le modalità indicate all’art. 3 comma 3.4.

e) La decorrenza delle variazioni coinciderà in via ordinaria con i periodi stagionali di cambio dell’orario di servizio; ovvero invernale/estivo e estivo/invernale.

4.3 Parimenti l’Agenzia, ove lo ritenga necessario, in espletamento delle proprie funzioni di coordinamento e monitoraggio, potrà proporre al Comune le variazioni dei servizi che riterrà utili ai fini dell’ottimizzazione del trasporto con le stesse modalità di cui al comma 4.2 che precede.

4.4 Resta inteso tra le parti che la revisione potrà avvenire solo nei limiti e nelle modalità previste dal contratto di servizio.

4.5 Le parti si danno atto che nessuna rimodulazione di servizi comportante una modifica delle risorse economiche, sarà attuata senza preventivo accordo sulle modalità e risorse disponibili che dovrà risultare da atto scritto integrativo e modificativo al presente accordo.

4.6 Il Comune prende atto che l'Agenzia dovrà provvedere ai sensi della l.r. n. 6/2012 alla definizione del nuovo sistema tariffario integrato del bacino di mobilità (STIBM) che riveste al momento carattere obbligatorio e non facoltativo, superando gli attuali sistemi di bigliettazione cartacea e monomodale.

Art. 5 – Mancato trasferimento di risorse

Il Comune dà espressamente atto che il mancato trasferimento di risorse a norma degli articoli che precedono non consentirà all'Agenzia di far fronte agli impegni economici dei contratti trasferiti e pertanto, laddove ciò si verificasse, l'Agenzia al fine di mantenere l'equilibrio finanziario e di bilancio potrà:

- a) Ridurre i chilometri effettuati nei limiti di quanto consentito dai contratti in essere.
- b) Rinegoziare i contratti, nei limiti della normativa vigente, con riduzioni anche più significative di chilometri laddove quanto previsto alla lettera che precede non sia sufficiente a garantire l'equilibrio economico e finanziario.
- c) In ogni caso chiamare Il Comune in manleva laddove fosse citata in giudizio per l'adempimento della obbligazione di pagamento e ciò anche per i danni.

Art. 6 - Durata dell'Accordo

6.1 Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione fino alla scadenza dei contratti di servizio per l'esecuzione dei servizi di trasporto pubblico locale all'interno del bacino di competenza

dell'Agenzia affidata ai sensi degli art. 6 e 60 della l.r. Lombardia n. 6/2012.

6.2 Il trasferimento delle risorse indicate all'art. 3 dovrà avvenire al momento di avvio dei servizi.

6.3 Le parti danno atto che, al fine della definizione del programma da presentare all'Assemblea dei

Soci per l'approvazione entro il 30 giugno 2019, l'Agenzia è fin da ora autorizzata a prevedere un impegno di spesa annuale pari a quello di cui all'art. 3 del presente accordo, fatta salva la possibilità di rimodulazione nei termini previsti dal presente accordo.

Art. 7 – Registrazione

Il presente contratto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso; ove ciò si verificasse, il costo della registrazione sarà a carico della parte che l'avrà richiesta.

Per il Comune

Per l'Agenzia del Trasporto pubblico Locale di Como, Lecco e Varese
